



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**  
(Art. 3, comma 1, dello statuto)

**APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELL'ADUNANZA DEL 19/10/2009**

## INDICE

### **PARTE I: AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 Oggetto	p. 3
Art. 2 Settori di intervento	p. 3
Art. 3 Territorio	p. 3
Art. 4 Principi generali	p. 3
Art. 5 Destinatari degli interventi	p. 4
Art. 6 Interventi a favore di persone fisiche	p. 5

### **PARTE II: PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE**

Art. 7 Documenti di programmazione	p. 5
Art. 8 Piano programmatico pluriennale	p. 5
Art. 9 Documento programmatico previsionale annuale	p. 6

### **PARTE III: MODALITA' DI INTERVENTO**

Art. 10 Progetti propri	p. 6
Art. 11 Progetti di terzi	p. 6

### **PARTE IV: ITER OPERATIVO**

Art. 12 Procedure istruttorie	p. 7
Art. 13 Criteri di scelta e principi di selezione	p. 7
Art. 14 Procedure deliberative	p. 7
Art. 15 Procedure erogative	p. 8

### **PARTE V: MONITORAGGIO E INFORMAZIONE**

Art. 16 Verifica dei progetti	p. 8
Art. 17 Divulgazione dell'attività istituzionale	p. 9

### **PARTE VI: DISCIPLINA TRANSITORIA**

Art. 18 Norme transitorie	p. 9
---------------------------	------

## **PARTE I: AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 OGGETTO**

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1 dello statuto, disciplina l'attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per il perseguimento degli scopi statutari ed indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative, propri e di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, l'efficacia degli interventi e la trasparenza dell'attività.

### **Art. 2 SETTORI DI INTERVENTO**

2.1 La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento, operando in via prevalente nei settori rilevanti ed eventualmente negli altri settori ammessi scelti dai suoi organi deliberanti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti tempo per tempo.

2.2 Il Consiglio generale determina, ogni tre anni, in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, i settori rilevanti ed eventualmente altri settori di intervento da scegliere fra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

### **Art. 3 TERRITORIO**

3.1 La Fondazione opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Pesaro. Può comunque indirizzare la propria attività anche in ambito nazionale ed estero quando specifiche circostanze lo rendano opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

### **Art. 4 PRINCIPI GENERALI**

4.1 La scelta degli interventi e della loro forma è effettuata sulla base del principio di trasparenza e della piena corrispondenza con i fini della Fondazione.

4.2 La Fondazione persegue i propri scopi mediante:

- a) progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- b) il sostegno, nell'ambito di spazi e programmi di attività appositamente individuati, a progetti di terzi;
- c) contributi di sostegno istituzionale mirati a favorire attività di Istituzioni di particolare rilievo nel territorio;

- d) l'esercizio di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti e l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva negli stessi settori rilevanti;
- e) l'adesione ad attività consortili o associative, sia italiane sia estere, e ogni altra azione idonea al perseguimento delle proprie finalità.

4.3 La Fondazione può inoltre predisporre bandi, il cui contenuto viene di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione, per l'attuazione di iniziative in settori determinati, specificando in ogni caso l'entità massima degli interventi, i requisiti dei destinatari e gli oneri a loro carico, le attività escluse, la documentazione richiesta ed un congruo termine per la presentazione della relativa domanda. I bandi vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 1.

4.4 Per la sua attività istituzionale la Fondazione può utilizzare proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati ad incrementarne il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a lasciti e liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, da inserirsi nei Documenti di programmazione.

4.5 Al fine di assicurare il migliore impiego delle risorse, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi nell'ambito del periodo di valenza del Piano programmatico pluriennale.

4.6 Nell'ottica di ricercare una più organica e mirata definizione degli interventi da realizzare, la Fondazione può attuare studi ed indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze presenti nel territorio; ciò anche attraverso un diretto coinvolgimento sia degli enti preposti alla programmazione territoriale, sia delle comunità locali.

4.7 L'attività istituzionale della Fondazione non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività.

## Art. 5

### DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

5.1 Possono essere destinatari degli interventi della Fondazione gli enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e le cooperative sociali cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Gli enti privati devono essere, di norma, costituiti per atto pubblico o registrato, o scrittura privata autenticata; le cooperative ed associazioni devono, di norma, essere costituite da almeno tre anni.

5.2 Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste:

- a) provenienti da società commerciali e da organizzazioni i cui statuti e/o atti costitutivi non escludano esplicitamente finalità di lucro;
- b) provenienti da partiti o movimenti politici;
- c) provenienti da organizzazioni sindacali o di categoria;
- d) provenienti da associazioni sportive di natura sia professionale sia dilettantistica.

5.3 E' facoltà della Fondazione accogliere le richieste provenienti dai soggetti di cui alle lettere c) e d) qualora i fini perseguiti siano ritenuti particolarmente rilevanti ed in sintonia con le finalità istituzionali della Fondazione.

#### Art. 6

### INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

6.1 In deroga alle previsioni di cui all'art. 5 sono ammessi interventi a favore di persone fisiche:

- a) sotto forma di borse di studio o di ricerca da assegnare in ogni caso tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
- b) sotto forma di donazione di beni o attrezzature a favore di persone che si trovino in particolari condizioni di disagio fisico e/o sociale.

## **PARTE II: PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE**

#### Art. 7

### DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

7.1 L'attuazione delle finalità statutarie è assicurata dall'adozione da parte del Consiglio generale del Piano programmatico pluriennale e del Documento programmatico previsionale annuale, predisposti dal Consiglio di amministrazione.

7.2 Al fine di raccogliere elementi utili per la definizione dei Documenti di programmazione, la Fondazione promuove un preliminare incontro al quale partecipano i componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei Gruppi di lavoro, se costituiti.

7.3 All'incontro di cui al comma precedente possono essere chiamati a partecipare personalità e rappresentanti di enti e istituzioni operanti nel territorio di riferimento.

7.4 Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, l'Assemblea dei soci è chiamata a formulare pareri non vincolanti sui Documenti di programmazione dell'attività istituzionale.

#### Art. 8

### PIANO PROGRAMMATICO PLURIENNALE

8.1 Il Consiglio generale approva ogni tre anni il Piano programmatico pluriennale, predisposto dal Consiglio di amministrazione, contenente la

specificazione degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel suddetto periodo di riferimento.

8.2 Il Documento individua le risorse che si prevede possano essere disponibili nell'arco di tempo determinato, le ripartisce tra i settori di intervento prescelti, stabilendo priorità e strumenti di intervento.

#### Art. 9

### DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE ANNUALE

9.1. Il Consiglio generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il Documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base del Piano pluriennale e degli indirizzi adottati. Tale Documento è trasmesso entro 15 giorni dalla sua approvazione all'Autorità di vigilanza.

9.2 Il Documento programmatico previsionale annuale, tenuto conto delle linee previste nel Piano pluriennale, definisce il piano organico degli interventi da realizzare, anche in relazione agli impegni a valenza pluriennale. A tal fine determina l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

## **PARTE III: MODALITA' DI INTERVENTO**

#### Art. 10

### PROGETTI PROPRI

10.1 La Fondazione può realizzare progetti ed iniziative proposti ed elaborati dai suoi Organi, nel rispetto e in applicazione di quanto formulato nei Documenti di programmazione.

#### Art. 11

### PROGETTI DI TERZI

11.1 La Fondazione finanzia progetti e iniziative di terzi nell'ambito di spazi e programmi di attività ad essi appositamente riservati sulla base di obiettivi prestabiliti.

11.2 Le richieste di contributo devono contenere, ove non siano già noti o in possesso della Fondazione, i seguenti elementi:

a) dati utili all'esatta identificazione del proponente (natura giuridica, sede o domicilio con relativi recapiti telefonici, atto costitutivo, statuto);

b) la descrizione del progetto o dell'iniziativa per i quali si richiede il contributo evidenziandone in particolare:

- la natura e la collocazione fra i settori di intervento della Fondazione
- la tipologia dei beneficiari e l'area geografica a cui è diretto/a
- i risultati attesi
- la durata prevista
- l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte delle competenti

- Autorità laddove necessarie
- il piano economico-finanziario preventivo
  - la presenza di eventuali altri soggetti ai quali è stato richiesto un contributo o che hanno già dato loro adesione
- c) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11.3 Per la presentazione delle richieste è disponibile apposita modulistica presso la sede della Fondazione e sul suo sito Internet.

11.4 La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario, per titoli diversi o allo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento del beneficiario nella sua continuazione, per lo stesso o per diverso ammontare.

## **PARTE IV: ITER OPERATIVO**

### **Art. 12**

#### **PROCEDURE ISTRUTTORIE**

12.1 Le istanze pervenute alla Fondazione vengono istruite dai competenti Uffici che ne verificano la completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

12.2 Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta gli Uffici provvedono a richiederne opportuna integrazione; possono altresì richiedere ulteriore documentazione che si renda necessaria ai fini di una migliore valutazione del progetto o dell'iniziativa.

12.3 Terminata l'istruttoria, le istanze vengono sottoposte all'Ufficio di Presidenza - composto da Presidente, Vice Presidente e Segretario generale – che formula le proposte al Consiglio di amministrazione per le relative determinazioni.

### **Art. 13**

#### **CRITERI DI SCELTA E PRINCIPI DI SELEZIONE**

13.1 La scelta dei progetti e delle iniziative di soggetti terzi avviene alla luce della loro rispondenza alle linee programmatiche inserite nel Documento previsionale, nonché ai criteri individuati nel presente Regolamento.

13.2 La Fondazione tiene altresì conto del contenuto, del coinvolgimento di altri soggetti, dei beneficiari e degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché delle risorse e dei tempi necessari per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa in esame.

### **Art. 14**

#### **PROCEDURE DELIBERATIVE**

14.1 Al Consiglio di amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle proposte formulate dall'Ufficio di Presidenza.

14.2 In presenza di progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e complessità il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può designare esperti esterni, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, con funzione di consulenti sia per la valutazione, sia per l'eventuale verifica dello stato di realizzazione.

14.3 Le deliberazioni adottate vengono comunicate al soggetto richiedente.

14.4 Ogni trimestre il Consiglio di amministrazione informa il Consiglio generale sul proprio operato tramite apposito documento di sintesi che illustra l'andamento dell'attività gestionale ed istituzionale della Fondazione.

#### Art. 15

#### PROCEDURE EROGATIVE

15.1 L'erogazione dei contributi deliberati è effettuata sulla base della documentazione comprovante la spesa e l'effettiva destinazione alle finalità individuate al momento dell'approvazione e dopo la verifica del rispetto di ogni altra condizione cui l'erogazione stessa sia stata sottoposta.

15.2 Il Segretario generale può disporre l'erogazione anticipata parziale o totale del contributo sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenute sufficienti per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa.

15.3 Il destinatario decade, di norma, dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione se il progetto o l'iniziativa non si realizzano entro diciotto mesi dalla concessione del contributo o entro il termine previsto nella richiesta del contributo stesso. La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di amministrazione che, nel caso di progetti impegnativi o di situazioni particolari, valuterà se accordare un termine più ampio, fin dall'inizio o successivamente.

### **PARTE V: MONITORAGGIO E INFORMAZIONE**

#### Art. 16

#### VERIFICA DEI PROGETTI

16.1 La Fondazione può effettuare controlli finalizzati al monitoraggio del progetto o dell'iniziativa finanziati, alla verifica dell'impiego corretto dei contributi e alla valutazione dei risultati conseguiti. Allo scopo, il beneficiario è impegnato a fornire tutti gli elementi che la Fondazione richiede. In particolare la Fondazione può verificare lo stato di avanzamento dei progetti di maggior rilievo tramite relazioni, attestati di organismi terzi preposti al controllo ove disponibili, rapporti di collaudo degli installatori, piani economico-finanziari parziali,

tempistiche di realizzazione e quant'altro serva a monitorare l'evoluzione del progetto stesso.

#### Art. 17

### DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

17.1 La Fondazione ha cura di divulgare le linee programmatiche di intervento attraverso le quali persegue le proprie finalità, i progetti e le iniziative posti in essere o già realizzati ed i bandi di cui all'art. 4, comma 3, attuando idonee azioni informative tese a diffonderne la conoscenza presso la collettività, anche al fine di costituire un elemento di stimolo e caratterizzazione delle aspettative emergenti.

17.2 Lo statuto, i regolamenti interni, i documenti di programmazione pluriennale ed annuale, il bilancio d'esercizio, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione nel territorio, sono adeguatamente resi pubblici anche con l'affissione in apposito albo presso la sede della Fondazione, il sito internet, l'invio ad enti ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei soggetti attivi nei settori in cui opera la Fondazione.

17.3 Il bilancio d'esercizio è reso pubblico inoltre secondo le modalità stabilite dall'Autorità di vigilanza.

## **PARTE VI: DISCIPLINA TRANSITORIA**

#### Art. 18

### NORME TRANSITORIE

18.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla delibera di approvazione.

18.2 Alle richieste di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.

-----